



Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 maggio 2017¹ sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese (LAP)
e gli articoli 8c capoversi 1 e 2, 15a capoverso 3 e 17g capoverso 4 della legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «settore specializzato Energia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «AEP».

Art. 1a cpv. 2

² Accorda all'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) l'accesso al sistema di monitoraggio mediante procedura di richiamo e le presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.

¹ RS 531.35

² RS 531

³ RS 734.7

Art. 3a Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d'intervento

¹ L'AEP e l'AES trattano i dati necessari ai fini della preparazione delle misure d'intervento di cui agli articoli 31–34 LAP nel settore elettrico. Trattano in particolare dati di base, dati di misurazione e dati previsionali.

² Raccolgono i dati attraverso la piattaforma di cui all'articolo 17g capoverso 1 LAEl, sempre che siano disponibili. I dati non disponibili sulla piattaforma vengono raccolti direttamente presso le imprese del settore dell'energia elettrica e i consumatori finali.

³ Le imprese del settore dell'energia elettrica e i consumatori finali forniscono all'AEP e all'AES su richiesta i dati non disponibili sulla piattaforma di cui all'articolo 17g capoverso 1 LAEl e li comunicano loro in forma elettronica e con la frequenza necessaria.

⁴ L'AEP e l'AES adottano misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato dei dati.

⁵ I dati di misurazione e i dati previsionali possono essere conservati per dieci anni a partire dalla data del loro rilevamento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

